



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 02/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 593

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4728 del 02/05/2022

**OGGETTO: CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE
AD USO IRRIGUO, NEL COMUNE DI NICOTERA. DITTA: SPAGNOLO DOMENICO SPAGNOLO
ROCCO. (T.U. N°1775 11/12/1933). .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali", "Sviluppo economico, attività produttive", "Istruzione e Cultura" e "Ambiente e Territorio";
- con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere all'assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.191 del 08/11/2021 concernente: "Conferimento dell'incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" all'Ing. Gianfranco Comito;
- con Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente n°12095 del 29/11/2021 concernente: "Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente: Adempimenti di cui al DPGR 180/2021, "assunzione Atto di Micro Organizzazione", è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento "Territorio e Tutela Ambiente".

Constatato che:

- Le procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni di cui trattasi sono disciplinate dai RR.DD. n.1289 del 1920 e n.1775 del 1933 così come modificati da successive norme, da ultimo con il D.Lgs 152/2006;
- La procedura si conclude con l'emissione di apposito dispositivo di concessione in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la concessione.

Rilevato che, con nota Prot. n.87389 del 14/03/2017, i Signori Spagnolo Domenico e Spagnolo Rocco, hanno richiesto il rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da n.1 pozzo ubicato in località "Pirarello", catastalmente censito al Foglio di mappa n.24 Part.IIa n.93 in agro del comune di Nicotera (VV), derivando una portata massima di 9 l/sec. per un volume di prelievo massimo pari a 10.800 mc/anno per uso irriguo.

Ravvisato che:

- Non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell'avviso della domanda sul *Bollettino Ufficiale della Regione Calabria* n°67 del 17/07/2017;
- In data 22/03/2017 questo ufficio ha disposto la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Nicotera per 15 giorni consecutivi dell'ordinanza n°98480, la pubblicazione dell'ordinanza è 05/04/2017 al 20/04/2017 avverso la quale non sono pervenute osservazioni ed opposizioni.

Accertato che:

- Per la concessione di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota Prot. n°63115 del 21/02/2018 ha rilasciato parere preventivo favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/33 così come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.lgs 152/2006.

Atteso che, con nota prot. n._0122000_20210021 del 21/10/2021, è stata richiesta la comunicazione prefettizia prevista ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, per accertare se sussista taluna delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dall'art. 67 del sopra citato decreto, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, nei confronti del Signor Spagnolo Rocco, firmatario del disciplinare di concessione.

Verificato che, agli atti dell'ufficio non risulta pervenuto nessun riscontro in merito della suddetta comunicazione;

Considerato che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, trova applicazione il dettato dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.e ii., ai sensi del quale *"i soggetti cui all'art.83 commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute"*.

Atteso che, con nota prot. n. _0122010_20211021 del 21/10/2021, è stata richiesta la comunicazione prefettizia prevista ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, per accertare se sussista taluna delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dall'art. 67 del sopra citato decreto, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, nei confronti del Signor Spagnolo Domenico, firmatario del disciplinare di concessione.

Verificato che, la succitata richiesta risulta chiusa con esito negativo, pertanto a carico della ditta istante, non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6.9.2011 n.159 (già art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni).

Preso atto che:

- In data 26/01/2022 l'ufficio ha provveduto a redigere apposito verbale istruttorio con esito positivo e quindi con proposta di rilascio della concessione di che trattasi;
- la predetta ditta ha versato quanto dovuto per canoni e per la cauzione ai sensi dell'art.11 del T.U. di leggi 11.12.1933 n.1775 e successive modifiche ed integrazioni;
- Si è provveduto altresì a redigere apposito disciplinare in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 del R.D. 1285 del 1920, composto da 14 articoli ed è stato sottoscritto dalla Ditta il 13/04/2022.
- Il disciplinare n°10VV/22 Rep. n°297 del 13/04/2022, sottoscritto dalle parti in pari data, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 26/04/2022 al n°505 della Serie 3^a, indica il canone per l'anno 2022 pari ad €. 37,11 che la Ditta è obbligata a versare per ogni annualità per l'uso irriguo in conformità alle vigenti leggi, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato.

Verificato che:

Con Decreto Dirigenziale n°2763 del 16/03/2022:

- è stata accertata la somma di €.42,27 quale canone anno in corso a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2022;
- è stata accertata la somma di €.180,83 quale canone anni 2017/2018/2019/2020/2021 a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2022;
- è stata accertata la somma di €.310,33 quale Sanzione amministrativa a valere sul cap. E3402001601 del Bilancio 2022;
- è stata impegnata la somma di €.74,22 quale cauzione a garanzia del contratto a valere sul cap. U0910210301 del Bilancio 2022.

VISTO il R.D. 1285/1920 e s.m.e i.;

VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m.e i.;

VISTO il D.Lgs. 275/1993 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i.;

VISTO l'art. 12 della L.R. n° 47 del 23 Dicembre 2011;

VISTA la L.R. n.14 del 22/06/2015;

VISTO il D.G.R. n.369 del 24/09/2015;

VISTO il D.D.G. n.11550 del 26/10/15;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°7438/SIAR del 25/06/2019;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, trasmesso con nota prot. n°63115 del 21/02/2018.

Su proposta del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) Di accordare, salvi i diritti di terzi, ai Signori Spagnolo Domenico e Spagnolo Rocco, il rilascio della concessione **in sanatoria**, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante pozzo, per uso irriguo con opera di presa catastalmente censita al foglio n°24 Part.IIa n°93 in località 'Pirarello' in agro nel Comune di Nicotera derivando una portata massima di 9 l/sec. per un volume di prelievo complessivo di 10.800 mc/anno;

2) Di stabilire che, la concessione sarà esercitata secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare repertoriato il 13/04/2022 al n°297 sottoscritto dalle parti in pari data e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 26/04/2022 al n°505 Serie 3^a;

3) Di dare atto che, la durata della presente concessione, è fissata in anni 30 a decorrere dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sopracitato, che si intende integralmente trascritto nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale, ed al versamento del canone annuo determinato ai sensi delle vigenti norme, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato, quantificato per l'anno 2022 in €.37,11;

4) Di precisare che, il presente provvedimento sarà revocato, ai sensi dell'art. 88 comma 4 – bis del D.Lgs 159/11, in caso di comunicazione antimafia interdittiva;

5) Di dare atto che:

Con Decreto Dirigenziale n°2763 del 16/03/2022:

- è stata accertata la somma di €.42,27 quale canone anno in corso a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2022;
- è stata accertata la somma di €.180,83 quale canone anni 2017/2018/2019/2020/2021 a valere sul cap. E9101010201 del Bilancio 2022;
- è stata accertata la somma di €.310,33 quale Sanzione amministrativa a valere sul cap. E3402001601 del Bilancio 2022;
- è stata impegnata la somma di €.74,22 quale cauzione a garanzia del contratto a valere sul cap. U0910210301 del Bilancio 2022.

6) La concessione potrà essere soggetta a rinegoziazione e/o adeguamento, in senso restrittivo laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato;

Di notificare la presente concessione ai Signori Spagnolo Domenico e Spagnolo Rocco.

Di provvedere: alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011 n°11, nonché sul sito istituzionale ai sensi del D. Lgs 33/2013, nel rispetto della normativa sulla privacy.

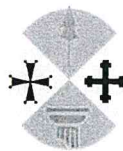
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

DE LORENZO GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)



Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore Gestione Demanio Idrico
(P.I. 02205340793)

Disciplinare n°10VV/22

REP N° 237 del 13.06.2022

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da n.1 pozzo ubicato in località "Pirarello", nel punto di coordinate Gauss Boaga N 4288455.88; E 2107433.87, catastalmente censito al Foglio di mappa 24 Part.IIIa n° 93 in agro del Comune di Nicotera (VV), derivando una portata massima di 9 l/sec. per un fabbisogno di 10.800 mc/annui al fine di irrigare una superficie di Ha 02.80.80 richiesta dai Sigg. Spagnolo Domenico e Spagnolo Rocco in qualità di comproprietari.

Premesso che, con nota Protocollo n.87389/Siar del 14/03/2017, i Sigg. Spagnolo Domenico (), nato a

Spagnolo Rocco (), nato a

in qualità di comproprietari e titolari delle omonime ditte, rispettivamente Spagnolo Domenico (

e Spagnolo Rocco (), hanno richiesto il rilascio della concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo ubicato in località "Pirarello", nel punto di coordinate Gauss Boaga N 4288455.88; E 2107433.87, catastalmente censito al Foglio di mappa n.24 Part.IIIa n° 93 in agro del comune di Nicotera (VV) derivando una portata massima di 9 l/sec. per un volume di prelievo massimo di 10.800 mc/anno per uso irriguo.

Nel rispetto del Testo Unico 1775/1933, la Ditta ha ottenuto il previsto parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n°63115 del 21/02/2018.

Questo ufficio ha disposto la pubblicazione di un estratto dell'istanza sul B.U.R.C. avvenuta sul n.67 del 17/07/2017, a seguito della quale non sono pervenute domande concorrenti.

In base all'art. 95 del Testo Unico 1775/1933, in data 22/03/2017 questo ufficio ha disposto la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Nicotera per 15 giorni consecutivi dell'ordinanza n.98480, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 05/04/2017 al 20/04/2017 avverso la quale non sono pervenute osservazioni.

Visto il R.D. 1285/1920 e s.m.e.i.;
Visto il R.D. 1775/1933 e s.m.e.i.;
Visto il D. Lgs 275/1993 e s.m.e.i.;
Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.e.i.;
Visto l'art. 12 della L.R. n°47 del 23 dicembre 2011;
Vista la L.R. n°14 del 22/06/2015;
Visto il D.G.R. n°369 del 24.09.2015;
Visto il D.D.G. n°11550 del 26.10.2015;
Visto il parere con esito favorevole trasmesso con nota n°63115 del 21/02/2018 dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa con nota prot. n.36156 del 26/01/2022.
Vista l'attestazione di pagamento delle correlate spettanze trasmessa dal tecnico incaricato ai sensi della L.R. n.25 del 3 agosto 2018.

L'anno duemilaventitidue, il giorno **Tredici** del mese di **Aprile**, nei locali della Regione Calabria, tra i sottoscritti:

- Ing. Gianfranco Comito, Dirigente del Settore Gestione Demanio Idrico in rappresentanza della Regione Calabria P.I. 02205340793;
- Sig. Spagnolo Domenico (), residente a _____ in qualità di comproprietario;
- Sig. Spagnolo Rocco (), residente in località _____, Comune di _____;
- _____ in qualità di comproprietario.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Quantità e uso dell'acqua da derivare

La quantità di acqua da derivare dal pozzo è fissata in misura non superiore a 9 l/sec massimi e per un fabbisogno di 10.800 mc/anno, l'acqua derivata dovrà essere utilizzata per esclusivo uso irriguo, il concessionario è tenuto a comunicare a questo ufficio, con cadenza annuale i volumi d'acqua prelevati.

Art. 2 – Luogo e modo di presa e restituzione dell'acqua

La captazione avverrà nel punto di coordinate Gauss Boaga 4288455.88; E 2107433.87, catastalmente censiti al Foglio di mappa n. 24 Part.IIa n° 93 in agro del comune di Nicotera (VV).

Art. 3 – Garanzie da osservarsi

Sarà cura del concessionario l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o permessi, necessari alla realizzazione di eventuali opere occorrenti per la derivazione. Il concessionario terrà sollevata ed indenne la Regione Calabria da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva la Regione Calabria di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere, e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplate dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Inoltre il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dalla Regione Calabria, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica.

La Regione Calabria potrà in qualsiasi momento, revocare la concessione, in tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse risultare incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico, con l'equilibrio del prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero e qualora non dovessero essere rispettate integralmente e parzialmente, le condizioni e/o prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il concessionario assume inoltre l'onere di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate agli articoli 8 e 12.

Art. 4 – Vigilanza

Con osservanza delle disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare le verifiche e ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale o di altri enti incaricati del controllo intendano effettuare qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della pubblica amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della risorsa idrica.

ART. 5 - Collaudo

La visita di collaudo, relativamente alla verifica di quanto contemplato nel presente disciplinare, sarà effettuata a cura dell'Amministrazione ed a spese del concessionario.

Il concessionario potrà fare uso della derivazione solo dopo l'installazione della strumentazione necessaria per il monitoraggio delle portate prelevate, i risultati delle misure dovranno essere trasmessi a questo ufficio secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 1.

Art. 6 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la Concessione di derivazione è accordata per un periodo di anni **30 (Trenta)** successivi e continui, decorrenti dalla data di emissione del **Decreto di Concessione** che sarà emesso dopo gli adempimenti formali del presente disciplinare.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione a questo Settore, almeno quattro mesi prima della scadenza, apposita domanda in carta legale. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato dalla Regione Calabria, solo dopo una verifica, effettuata da tecnici dell'ufficio, per accertare lo stato del bene e per indicare le eventuali opere di cui lo stesso necessita che, per le variate condizioni dei luoghi o della falda, si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Calabria ha diritto, o di ritenere, senza compenso, le opere costruite, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi. La concessione potrà essere soggetta a rinegoziazione e/o adeguamento in senso restrittivo laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, in corso di adozione, e/o i risultati del monitoraggio previsto dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità della derivazione.

Art. 7 – Emergente idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dalla Regione Calabria, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n°152/06.

Per l'utilizzo dei volumi deve essere corrisposto a favore del concessionario un adeguato indennizzo, che sarà scomputato dai canoni dovuti.

Art. 8 – Canone

La ditta concessionaria è tenuta a corrispondere alla Regione Calabria, il canone annuo di €. 37,11 (Trentasette/11), tale canone, che verrà annualmente aggiornato secondo l'indice di inflazione programmato dal Ministero dell'Economia in assenza di apposite determinazioni regionali, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente, anche se la ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n.1434.

La ditta concessionaria entro 5 (cinque) giorni dell'avvenuto versamento, è altresì tenuta a far pervenire copia della relativa quietanza. Il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 9 – Depositi e versamenti

La ditta, preliminarmente alla firma del disciplinare, ha effettuato i pagamenti dei seguenti importi sul Portale dei Pagamenti della Regione Calabria - MyPay Calabria:

- €. 42,27 Canone derivazione acque pubbliche anno 2022, ai sensi del D.M. 25-02- 1997 n° 90 + €.5,16 corrispondente ad 1/40° del canone, ai sensi dell'Art.7 del R.D. n°1775/33, giusta quietanza del 07/02/2022;
- € 180,83, Canone derivazione acque pubbliche anni 2017/2018/2019/2020/2021 ai sensi del D.M. 25-02 - 1997 n°90, giusta quietanza del 07/02/2022;
- €. 74,22 Quale deposito cauzionale, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima, previa richiesta da parte del concessionario, giusta quietanza del 07/02/2022;
- € 300,00 Sanzione amministrativa pecuniaria per concessione in sanatoria ai sensi dell'Art.96 del D.lgs. n.152/2006, giusta quietanza del 07/02/2022;
- € 10,33 Sanzione amministrativa pecuniaria per scavo abusivo ai sensi dell'art. 219 del R.D.11 dicembre 1933, n.1775, giusta quietanza del 07/02/2022;

Art. 10 – Richiamo a leggi o regolamenti

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti dei terzi, ed è assoggettata alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie alle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino. Della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Inoltre la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di Leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n°1775, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 11 – Decadenza della concessione

È fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

- Cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Regionale;
- Variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.

Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- Modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;
- Qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- L'inosservanza delle condizioni impartite al presente Disciplinare di Concessione, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere n° 63115 del 21/02/2018.

Art. 12 - Spese a carico della ditta

Il presente Disciplinare sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla registrazione.

ART. - 13

La firma del presente disciplinare impegna la Ditta con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione concedente dalla data di emissione del Decreto di concessione.

Art. 14 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta elegge la propria Sede Legale come segue: Spagnolo Rocco in località _____, Comune di _____ Spagnolo Domenico Via _____ nel Comune di _____

Letto, approvato, si sottoscrive.

LA DITTA CONCESSIONARIA

Spagnolo Domenico

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Ing. Gianfranco Comito

Spagnolo Rocco

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Ing. Gianfranco Comito

Registrato a Vibo Valentia il

al N. 505 Serie 3

di pagamento F230/24 Euro

Versati con mod.

200,00

Bueno per

26 APR 2022

